

# CIL - EDILIZIA RESIDENZIALE

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO DA SEGUIRE

### DESCRIZIONE

La disciplina degli interventi edilizi di minore entità è stata modificata a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016 (c.d. decreto Scia 2), che ha ampliato i casi di interventi che non richiedono l'obbligo di effettuare alcuna comunicazione preliminare agli uffici comunali.

### TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Interventi di edilizia libera con Comunicazione di inizio dei lavori (Cil) come indicato nell'art. 6, comma 1 lett. e-bis del D.P.R. 380/2001:

- **opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.**

### CHI PUÒ PRESENTARE LA CIL

La CIL può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di permesso, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc.).

### MODALITÀ DI INVIO DELLA PRATICA

La pratica edilizia dovrà essere presentata tramite invio all'indirizzo pec [castiglionedadda@cert.elaus2002.net](mailto:castiglionedadda@cert.elaus2002.net). A seguito di tale invio verrà rilasciato n° di protocollo all'indirizzo pec che avrà inoltrato la pratica di cui sopra. Una copia cartacea dovrà essere consegnata a mano presso l'ufficio protocollo senza richiedere ulteriore protocollo, ma solo timbro per il deposito.

### COSTI

La presentazione della CIL è soggetta al pagamento di:

- diritti di segreteria (vd apposito prospetto nella sezione modulistica – ufficio tecnico);

### INDICAZIONI GENERALI

Gli interventi edilizi liberalizzati devono, **in ogni caso**, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le altre norme di settore aventi incidenza sull'attività edilizia (ad esempio norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica, disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, ecc.).

L'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso eventualmente necessari sono a cura dell'interessato, ovvero possono essere richiesti allo Sportello unico Sue (art. 23 bis DPR 380/01) contestualmente alla presentazione della comunicazione. In tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo la comunicazione, da parte dello Sportello unico, dell'acquisizione degli atti di assenso.

Nel caso in cui le opere realizzate non rientrino nell'attività edilizia libera e/o contrastino con la normativa urbanistica verranno applicate le corrispondenti sanzioni previste dal titolo IV del DPR 380/2001 in materia di vigilanza e controllo sull'attività edilizia (demolizione, sanzione pecuniaria, ecc.).

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**DPR n. 380 del 6 giugno 2001** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" come modificato dal D.Lgs 25/11/2016 n. 222:

- art. 6 (attività edilizia libera)
- art. 23-bis (autorizzazioni preliminari alla segnalazione)
- **Tabella A allegata** al D.Lgs. 222/2016 - Sezione seconda edilizia.